

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato  
ci ordiniamo quanto segue:

Articolo Unico

Il Cav.<sup>o</sup> Avvocato Antonio Scialoja Consultore Legale dell'Amministrazione  
del Contado, è incaricato di intervenire alle Camere Legislative in qualità  
di Commissario per sostenere la discussione del progetto di legge riguardante  
l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

Il Ministro suddetto è incaricato dell'esecuzione del presente.

Fatto a Torino il 11 Gennaio 1859.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto  
di legge concernente l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie  
per la vecchiaia, sia presentato alla Camera Legislativa dal Ministro  
delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere  
la discussione.

Dato a Torino add. 11. Gennaio 1859.

Vittorio Emanuele

Luigi

*Torlenti*

SESSIONE 1859

N° 10-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ROBECCHI, RORÀ, ARCONATI, AVONDO, MICHELINI G. B.,  
NOTTA, TORELLI

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

*nella tornata del 14 gennaio 1859*

Instituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

Tornata del 26 gennaio 1859

SIGNORI,

Fra i progetti che nella scorsa sessione vennero sottoposti al vostro esame per parte del signor ministro delle finanze, vi ebbe quello relativo all'instituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia. I vostri uffici approvarono unanimi il concetto fondamentale, e la Giunta, istituita per l'esame della legge, vi sottoponeva il suo rapporto il 23 marzo dello scorso anno. Ma altri progetti, che per turno si presentarono prima alla pubblica discussione, impedirono che quello relativo alla Cassa delle rendite vitalizie della vecchiaia potesse compiere il suo corso avanti di voi.

La vostra Commissione, nell'approvare in massima il progetto di legge, aveva introdotto alcune modificazioni ed espresso nella sua relazione il desiderio che nel completare le tabelle di mortalità il Ministero avvisasse a che lo Stato, che si rendeva garante della Cassa, non potesse correre probabilità di perdite.

Nel lasso di tempo che corse dalla chiusura della sessione passata alla riapertura del Parlamento, il Governo del Re fece assumere nuove ed esatte informazioni sui risultati che si attendevano in Francia dall'instituzione analoga detta *Caisse des retraites*. Dai riscontri avuti gli risultò che essendo i calcoli di probabilità fondati sulle tavole di Déparcieux, redatti verso la fine del secolo passato, ed essendo fatto notorio che la vita media tende a prolungarsi anzichè diminuire, ne conseguiva

(10-A)

2

che non era improbabile che potesse anche verificarsi qualche perdita a carico dell'erario, che garantiva quelle rendite. Questa ragione doveva avere tanto maggior peso agli occhi del nostro Governo, dacchè la Giunta aveva introdotto nella legge anche la facoltà di costituir rendite sino dal primo anno di nascita, laddove la legge francese non l'ammette che dopo il terzo anno ed è precisamente l'epoca dal terzo al decimo anno che si ritiene poter influire più delle altre nel recar peso all'erario.

Per questa ragione il Ministero modificava la legge già esaminata dalla Giunta, ed, accettando quasi tutte le modificazioni che quella aveva introdotto, vi aggiungeva tre nuovi articoli, e la ripresentava alla Camera il 14 corrente gennaio.

Per vostra decisione la legge venne di nuovo rimandata alla medesima Giunta, ed è a nome di essa che ho l'onore di riferirvi.

Il cambiamento principale è contenuto nell'articolo 12, e consiste nell'aggiunta fatta dell'ultimo alinea, che prescrive che *la Cassa, liquidando ciascuna rendita sulle tariffe suddette, ne sottrarrà il decimo.*

La ragione di questa sottrazione venne già accennata. La vostra Giunta, riconoscendo che dessa basa sopra un fatto che potrebbe condurre alla probabilità di perdita da parte dello erario, ne ammise la massima, tanto più che nel suo rapporto dello scorso anno già raccomandava che il completamento delle tavole del Déparcieux fosse fatto in modo da prévenir ogni probabile perdita. Ammessa la massima di una sottrazione, essa riconobbe che poteva ritenersi equa anche la misura proposta del decimo.

A prima giunta parrebbe che sarebbe stata operazione più semplice il riformare le tabelle, talchè la cifra enunciata come l'assegno a costituirsi fosse anche quella che realmente poi si paga; ma siccome questa sottrazione è una misura precauzionale per un caso che potrebbe anche non avverarsi, poichè i profitti della Cassa non dipendono solo dalla mortalità degl'iscritti, ma anche dall'impiego de' capitali, si volle idear tale combinazione che al verificarsi di simile caso favorevole si potesse sopprimere la ritenuta suddetta, lasciando inalterabili le tabelle.

Questo caso di un possibile lucro venne anche previsto dal Governo, il quale, volendo dimostrare come non intenda che l'erario profitti sulla Cassa, ne determinò l'uso all'articolo 26 così concepito:

« Gli utili della Cassa sono destinati:

« 1° A coprire le spese e le perdite;

« 2° A premiare le Società di mutuo soccorso e le altre Società di previdenza, in ragione della somma delle rendite vitalizie per la vecchiaia da loro costituite, e di cui non è estinto il diritto o cessato il godimento.

« La ripartizione di questo premio sarà fatta dall'Amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita dal ministro delle finanze.

« Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 p. % del capitale della Cassa impiegato a costituire le rendite sopradette, il sopravanzo sarà distribuito a favore d'instituzioni di beneficenza tendenti a soccorrere la vecchiaia, e di ospedali. Tale distribuzione sarà fatta mediante un decreto ministeriale, deliberato in Consiglio dei ministri e pubblicato nella gazzetta ufficiale.

« Sulla proposizione della Commissione di sorveglianza, approvata dal ministro delle finanze, potrà dalla somma indicata nel precedente alinea prelevarsi un soccorso a pro di coloro di cui è menzione nell'articolo 15 di questa legge, purchè questo soccorso, congiunto alla rendita di cui parlasi nell'articolo medesimo, non oltrepassi la rendita che sarebbe loro spettata al 50° anno d'età. »

Triplice è l'uso contemplato in questo articolo :

Il 1° riguarda il rimborso delle spese e perdite ; su di che non vi può essere dissenso ;

Il 2° riguarda un premio per le Società di previdenza e di mutuo soccorso che prenderanno parte a questa istituzione ;

Il 3° riguarda soccorsi destinati ad altri stabilimenti di beneficenza ed ospedali, ecc.

La vostra Giunta non divide in questo completamento l'avviso del Ministero. Essa crede che i beneficii che provengono da questa Cassa non possano essere meglio impiegati che in favore della medesima, procacciandole sempre maggiore credito e solidità.

Il 2° impiego, che contempla premii a darsi a quelle Società di mutuo soccorso od altre Società di previdenza, *in ragione della somma delle rendite vitalizie per la vecchiaia da loro costituite*, si collega ancora abbastanza direttamente collo scopo della Cassa della vecchiaia per essere ammesso, dacchè quel premio sarà un incentivo per quelle Società di rivolgersi ad essa ; ma il 3° modo di impiego contempla istituti estranei, come ospedali e simili. La vostra Giunta, mentre approva il 2° impiego proposto, tanto più che è limitato al solo 10° del capitale da quelle Società versato, vi consiglia a surrogare il terzo impiego con quello della formazione di un fondo straordinario di riserva in favore della Cassa medesima della vecchiaia considerata come ente morale.

Questo fondo annuo non potrà mai essere di grande entità, e poco sollievo ne verrebbe agli ospedali od altri stabilimenti ai quali venisse distribuito; all'opposto, se anche parzialmente tenue, accumulandosi cogli anni, potrebbe costituire una somma di qualche rilevanza, ed allora i suoi redditi potrebbero contribuire a far togliere la ritenuta del decimo, scopo che l'Amministrazione non deve mai perdere di vista. L'effetto morale poi che produce nel pubblico il sapersi che la Cassa possiede anche un fondo straordinario di sua proprietà, contribuirà pure a diffondere sempre più l'idea della sua solidità.

Noi abbiamo sotto questo rapporto un esempio nella Cassa di risparmio di Milano, una fra le meglio amministrate che si

(10-A)

4

conoscano. Essa ottenne, sull'impiego de' fondi, notevoli benefici in confronto alle spese di ogni genere sia per amministrazione che per il pagamento degli interessi sui versamenti che le vennero fatti; questi lucri formano un fondo straordinario di sua proprietà che ora supera il milione di franchi, e contribuì non poco a procacciare alla Cassa quella piena fiducia che ora gode, per cui ha potuto annoverare oltre venticinque milioni di lire che le vennero affidate. Benché la nostra Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia abbia l'assicurazione dello Stato, e non le può mancare la confidenza del pubblico, tuttavolta egli è indubitato che il fondo di riserva varrà ad aumentarla anche nel senso che, essendo sempre più allontanato il caso di perdita dalla parte dello Stato, è allontanato anche il pericolo d'una revisione di tariffe in senso oneroso al pubblico.

Per queste ragioni la vostra Giunta vi propone di surrogare il 2° modo d'impiego proposto dal Ministero, coll'instituzione di un fondo di riserva intestato alla Cassa medesima, e l'articolo relativo sarebbe così concepito:

« Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 p. 0/0 del capitale della Cassa impiegato a costituire le rendite sopradette, il sopravanzo sarà destinato a formare un fondo straordinario di riserva, intestato alla Cassa medesima quale ente morale.

« Arrivando i cumuli di questi avanzi a tal somma che col reddito di essa si possa far fronte al pagamento del decimo sottratto in forza dell'articolo 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta. »

Questa si è l'unica variazione di entità che la vostra Giunta vi propone di fare al progetto riformato dal Ministero. Gli altri cambiamenti riguardano principalmente la forma resa più chiara e precisa, e vennero tutti accolti.

Nel presentarvi il progetto di così utile e filantropica istituzione la Giunta si dispensa dall'entrare in maggiori dettagli, riferendosi sotto questo rapporto alla relazione che già ebbe l'onore di rassegnarvi nella scorsa sessione.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

È creata una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.  
Essa costituisce un ente morale ed è posta sotto la garanzia dello Stato.

~~Art. 1.~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

La Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia è affidata all'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti, e la Commissione di sorveglianza di questa Cassa avrà anche l'alta ispezione delle operazioni di quella delle rendite vitalizie.

~~Art. 2.~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

Le somme destinate a costituire rendite vitalizie possono essere sborsate sia da' titolari di queste sia da terzi.

~~Art. 3.~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

I titolari delle rendite debbono essere regnicoli o stranieri ammessi al godimento dei diritti civili a norma dell'art. 26 del Codice civile.

~~Art. 4.~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 5.~~

Possono costituirsi rendite a favore di minori nati nello Stato da stranieri non ammessi al godimento dei diritti civili o nati all'estero da regnicoli che hanno perduta questa qualità.

~~Art. 5.~~  
~~Identico al qui contro.~~

Ma, ogni volta che i medesimi non osservino il prescritto dagli articoli 20 e 24 del Codice civile, il godimento della rendita non avrà luogo e le somme collocate nella Cassa saranno restituite.

~~Art. 6.~~

I minori, compiuto l'anno 18 di loro età, possono costituire rendite vitalizie senza l'autorizzazione prescritta dalla legge.

~~Art. 6.~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Il difetto d'autorizzazione per minori di meno d'anni 18 rende nulla la liquidazione della rendita vitalizia e la Cassa restituisce il solo capitale sborsato.~~

~~Art. 7.~~

La donna maritata può senza autorizzazione del marito costituire a se medesima una rendita vitalizia.

~~Art. 7.~~  
~~Identico al qui contro.~~

I coniugi possono, durante il matrimonio, costituire l'uno a favore dell'altro una rendita a tenore di questa legge.

~~Art. 8.~~

Le somme collocate nella Cassa prima del matrimonio e le rendite corrispondenti continuano, anche dopo del matrimonio, ad appartenere esclusivamente a quel solo dei coniugi in favore del quale furono intestate.

~~Art. 8.~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 9.~~

Chi sborsa il capitale può fissare a sua volontà l'anno dell'età del titolare della rendita, a contar dal quale egli intende che questa gli sia pagata, purchè tale anno cada fra il 50° ed il 65° di età compiuta.

~~Art. 9.~~  
~~Identico al qui contro.~~

Le somme collocate nella Cassa dopo il 65° anno d'età del

titolare non danno diritto a liquidazione di rendita maggiore di quella che è stabilita dalle tariffe per detta età.

~~Art. 10.~~

Ognuno de' pagamenti fatti alla Cassa per costituire una rendita vitalizia non può essere minore di lire 5, nè contenere frazione di lira.

Nello interesse dei terzi, le somme collocate nella Cassa non si considerano definitivamente pagate se non dopo un anno.

Da quest'ultima disposizione sono eccettuate le somme provenienti dalle casse di risparmio, dalle società di mutuo soccorso o da qualunque stabilimento pubblico, e quelle che società o stabilimenti privati impieghino per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti od operai.

~~Art. 11.~~

Può pattuirsi che dopo la morte del titolare della rendita il capitale venga restituito, sia all'erede del titolare medesimo, sia a chi sborsa il capitale della rendita od a' suoi aventi causa.

In difetto di patto espresso il capitale s'intende ceduto alla Cassa.

~~Art. 12.~~

Le tariffe delle rendite terranno conto:

1° Degli interessi composti sul capitale impiegato, calcolati al 5 p. 0/0;

2° Della probabilità di morte del titolare della rendita così rispetto all'età in cui s'impiega il capitale, come rispetto a quella da cui s'intende che la rendita cominci ad essere goduta;

3° Della restituzione o della cessione del capitale.

Gli interessi sono computati dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui lo sborso del capitale è fatto.

L'età si calcola dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui il titolare è nato.

I trimestri cominciano il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre.

Le tavole di mortalità prese per base del calcolo sono quelle dette di *Déparcieux*, compiute quanto ai tre primi anni della vita sulle tavole più accreditate.

La Cassa, liquidando ciascuna rendita sulle tariffe suddette, ne sottrarrà il decimo.

~~Art. 13.~~

Il massimo della rendita vitalizia per ciascun titolare è di annue lire 1,200.

La rendita sarà pagata a trimestri maturati.

La restituzione de' capitali avrà luogo tre mesi dopo la domanda, senza decorrenza d'interessi per questo spazio di tempo.

~~Art. 14.~~

La rendita vitalizia non può espropriarsi, sequestrarsi o cedere se non per la parte che supera le L. 365 annue.

~~Art. 15.~~

Con decreto reale, ~~previo~~ previo il parere della Commissione di sorveglianza, potrà essere accordato ai titolari resi

~~Art. 10.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 11.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 12.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 13.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 14.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 15.~~

~~Identico al qui contro.~~

inabili al lavoro, per ferite o per infermità legalmente provate, prima che sia compiuto l'anno stabilito, una pensione vitalizia proporzionata alle somme da essi sborsate.

~~Art. 16.~~

L'avente dritto ad una rendita vitalizia prima del 65° anno di sua età può, nel trimestre che precede il giorno in cui avrebbe facoltà di cominciare a riscuotere la rendita, chiedere che se ne protragga il godimento ad un altro anno di sua età, purchè non ecceda il 65° anno.

La rendita, il cui godimento è così protratto, sarà aumentata proporzionatamente al tempo, ma non potrà mai superare le 1,200 lire, nè potrà pretendersi la restituzione d'alcuna parte di capitale, se mai il calcolo della rendita, accresciuta in ragione del tempo protratto, desse un prodotto più alto.

~~Art. 17.~~

Colui che pattui la restituzione del capitale può, al tempo della liquidazione definitiva, cederlo tutto od in parte alla Cassa, e la rendita sarà proporzionatamente accresciuta, in modo però che non ecceda le lire 1,200.

~~Art. 18.~~

Le annualità delle rendite vitalizie non riscosse si prescrivono col decorso di cinque anni.

Se esse non sono riscosse durante un trentennio, resta prescritto il godimento della rendita.

~~Art. 19.~~

Saranno restituite senza interessi:

1° Le somme versate irregolarmente per causa d'erronea indicazione nel nome, prenome, filiazione, età ~~o domicilio~~ del titolare della rendita;

2° Le somme di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione;

3° Le somme che al tempo della liquidazione definitiva delle rendite vitalizie non bastino a costituirne una almeno di L. 10, od eccedano il capitale necessario a formare il massimo della rendita;

4° Tutte le altre somme che per disposizione di questa o di altre leggi debbono essere restituite.

~~Art. 20.~~

Quando, per effettuare le indicazioni di cui al n° 1° dell'articolo precedente, si faccia scientemente uso di documenti falsi o falsificati, e quando si facciano false dichiarazioni a pregiudizio della Cassa, non si farà luogo alla restituzione delle somme versate.

~~Art. 21.~~

La restituzione di qualunque somma, compreso anche il capitale riservato, è soggetta alla prescrizione trentennaria.

~~Art. 22.~~

Nel caso preveduto dall'articolo 962 del Codice civile, il capitale riservato è devoluto alla Cassa.

~~Art. 23.~~

Le somme collocate nella Cassa e le rendite vitalizie corri-

~~Art. 16.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 17.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 18.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 19.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 20.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 21.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 22.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 23.~~

~~Identico al qui contro.~~

spondenti saranno notate volta per volta in apposito libretto, che sarà dato a chi sborsa quelle somme.

**Art. 24.**

Le somme disponibili provenienti, sia da pagamenti per costituzione di rendite, sia da interessi riscossi dalla Cassa, saranno fra giorni otto investite in effetti del debito pubblico o in altro sicuro impiego. In questo caso però l'impiego dovrà essere fruttifero di un interesse non minore del 5 p. % e sarà proposto dalla Commissione di sorveglianza ed autorizzato dal ministro delle finanze.

Gli effetti del debito pubblico saranno iscritti a nome della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, e non potranno alienarsi che coll'autorizzazione del ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di sorveglianza.

**Art. 25.**

Ogni tre mesi la Cassa iscriverà in apposito registro le rendite vitalizie definitivamente liquidate, e spedirà a favore del titolare della rendita il corrispondente certificato d'iscrizione.

La Cassa darà nel tempo stesso a chi vi ha diritto una dichiarazione del capitale da restituirsi, ne' casi in cui la restituzione deve effettuarsi.

**Art. 26.**

Gli utili della Cassa sono destinati:

1° A coprire le spese e le perdite;

2° A premiare le Società di mutuo soccorso e le altre Società di previdenza, in ragione della somma delle rendite vitalizie per la vecchiaia da loro costituite, e di cui non è estinto il diritto o cessato il godimento.

La ripartizione di questo premio sarà fatta dall'Amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita dal ministro delle finanze.

Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 p. % del capitale della Cassa impiegato a costituire le rendite sopradette, il sopravanzo sarà distribuito a favore d'istituzioni di beneficenza tendenti a soccorrere la vecchiaia, e di ospedali. Tale distribuzione sarà fatta mediante un decreto ministeriale, deliberato in Consiglio dei ministri e pubblicato nella gazzetta ufficiale.

Sulla proposizione della Commissione di sorveglianza, approvata dal ministro delle finanze, potrà dalla somma indicata nel precedente alinea prelevarsi un soccorso a pro di coloro di cui è menzione nell'articolo 15 di questa legge, purchè questo soccorso, congiunto alla rendita di cui parlasi nell'articolo medesimo, non oltrepassi la rendita che sarebbe loro spettata al 50° anno d'età.

**Art. 27.**

Gli utili sono presunti o accertati.

Degli utili presunti non potrà essere ripartito se non il quarto al massimo.

Ogni ripartizione sugli utili presunti sarà fatta sulla propo-

~~Art. 24.~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 25.~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 26.~~  
~~Gli utili, ecc., come contro.~~  
~~1° A coprire, ecc., come contro.~~  
~~2° A premiare, ecc., come contro.~~

~~La ripartizione, ecc., come contro.~~

Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 p. % del capitale (della Cassa) impiegato a costituire le rendite sopradette, il sopravanzo sarà destinato a formare un fondo di riserva da intestarsi alla Cassa medesima qual ente morale.

Arrivando i cumuli di questi avanzi a tal somma che coi redditi di essa si possa far fronte al pagamento del decimo sottratto in forza dell'articolo 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta.

~~Art. 27.~~  
~~Identico al qui contro.~~

sizione dell'Amministrazione della Cassa approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita con decreto reale.

Art. 28.

I certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'eseguimento di questa legge, sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza.

Gli atti di nascita e di morte, ed i certificati di vita, non che gli atti di notorietà, saranno anche spediti gratuitamente.

Art. 29.

In caso di perdita del libretto, si provvederà alla sua surrogazione a diligenza e spesa del depositante.

Art. 30.

A favore di coloro che nel corso di tre anni dal di della promulgazione della presente legge diventeranno titolari d'una qualsiasi parte di rendita, la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia.

Trascorsi gli anni sopraddetti, il Governo ha facoltà di dichiarare con decreto reale che non saranno ulteriormente dalla Cassa accettati capitali per costituire rendite vitalizie a favore di altri titolari.

Art. 31.

Nessuno ha diritto alla liquidazione definitiva ed all'assegno che ne deriva prima che sia compiuto il terzo anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 32.

Le spese di primo stabilimento e quelle di amministrazione della Cassa della vecchiaia saranno anticipate dalle finanze dello Stato e rimborsate coi primi utili della Cassa stessa.

Art. 33.

La Commissione di sorveglianza farà ogni anno una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa della vecchiaia al ministro delle finanze, il quale la rassegnerà al Re e al Parlamento.

Tale relazione sarà pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

~~Art. 28.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 29.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 30.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 31.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 32.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 33.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella tornata del 9. febbraio 1899.*

*Nellati*

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Direzione Generale del Tesoro

10. B

Progetto di legge  
modificato del Senato del Regno  
e ripresentato alla Camera dei Deputati  
del Ministero delle Finanze (danza)  
nella Camera del 24 Marzo 1859.

Intestazione di una carta di reddito  
vitalizio per la vecchiaia.

Signori

Lo schema di legge per l'istituzione  
di una carta di reddito vitalizio per la vecchiaia  
ritorna dal Senato del Regno alla Camera  
elettiva che già lo aveva approvato.

Le modificazioni introdotte dall'alta  
Camera sono in genere puramente esplicative.  
Due sole hanno una certa importanza, sebbene  
estranee entrambe alla economia generale della  
Cassa o a' suoi ordinamenti consueti.

La prima di queste due modificazioni  
consiste in ciò: lo schema primitivo non vietava  
agli stranieri di costituire redditi a più di  
requisiti, ma permetteva che diventassero  
titolari di redditi i requisiti, gli stranieri  
ammessi al godimento de' diritti civili, e i  
minori nati nello Stato da stranieri.  
Ora si proporrebbe di ammettere in genere  
gli stranieri, senza distinzione di sorta.

3

insieme co' signicoli.

Quando si rifletta che la cassa per la vecchiaja non è presso noi uno stabilimento puramente governativo, e che d'altra parte mediante la ritenuta del decimo e le altre precauzioni prese, ogni timore di perdita è rimosso, non vi è motivo sufficiente per non ammettere gli stranieri, i quali sono ammessi dalla Società private di assicurazione. Egli è vero che la legge di mortalità negli Stati sardi potrebbe essere diversa da quella di altri paesi a cui per avventura appartenessero gli assicurati stranieri. Ma questa obiezione non ha una vera importanza pratica.

Pericchi gli stranieri, i quali possono concorrere co' signicoli alla cassa delle rendite per la vecchiaja o sono tali sotto il solo rispetto politico e, per così dire, Statuale, ma in realtà, appartenendo ad altri Stati limitrofi italiani sono in condizioni naturali non dissimili dalle nostre, e forse meno dissimili, che non sieno quelle di una delle nostre Provincie in confronto di un'altre; ovvero sono veramente stranieri, ma sempre vicini, perciò sottoposti approssimativamente alle condizioni mediche della mortalità media. Ciò è tanto vero, che noi adottiamo le tavole di mortalità di Deparcieux che sono generalmente adottate in Italia ed in Francia. Oltre che, la cassa di cui si occupiamo, del pari che ogni altra

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 23. Marzo 1859

OGGETTO

Istituzione d'una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaja

Art. 1°

È creata una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaja.

Essa costituisce un ente morale ed è posta sotto la garanzia dello Stato.

Art. 2°

La Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaja è affidata all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, e la Commissione di sorveglianza di questa Cassa avrà anche l'alta ispezione delle operazioni di quella delle rendite vitalizie -

Art. 3°

Le somme destinate a costituire rendite vitalizie possono essere stornate sia dai titolari di queste sia da terzi.

Art. 4°

Tanto quelli che costituiscono le rendite, quanto i titolari delle medesime possono indistintamente essere o nazionali o stranieri -

Art. 5°

I minorenni, compiuto l'anno 18 di loro età possono costituire rendite vitalizie senza l'autorizzazione prescritta dalla legge -

Art. 6°

La donna maritata può senza autorizzazione del marito costituire a se medesima una rendita vitalizia -

Art. 7<sup>o</sup>

Le somme collocate nella cassa prima del matrimonio e le rendite corrispondenti continuano, anche dopo del matrimonio, ad appartenere esclusivamente a quel solo dei coniugi in favore del quale furono intestate.

Art. 8<sup>o</sup>

Chi sborsa il capitale può fissare a sua volontà l'anno dell'età del titolare della rendita, a contar dal quale egli intende che questa gli sia pagata, purché tale anno cada fra il 30<sup>o</sup> ed il 65<sup>mo</sup> di età compiuta.

Le somme collocate nella cassa dopo il 65<sup>mo</sup> anno d'età del titolare non danno diritto a liquidazione di rendita maggiore di quella che è stabilita dalle tariffe per detta età.

Art. 9<sup>o</sup>

Nessuno dei pagamenti fatti alla cassa per costituire una rendita vitalizia può essere minore di lire cinque, né contenere frazione di lira o di interesse dei terzi, le somme collocate nella cassa non si

considerano definitivamente pagate se non dopo un anno.

Quando i complementi versamenti per costituire una rendita a favore di una determinata persona cadano in un trimestre la somma di L. 100, la cassa dovrà affiggere in una sala della sua residenza centrale, e lasciare affisso per un intero trimestre a vista del pubblico un elenco contenente: 1<sup>o</sup> il nome e cognome di chi effettua il versamento; 2<sup>o</sup> il nome, cognome e paternità del titolare della rendita; 3<sup>o</sup> la somma o le somme sborsate; 4<sup>o</sup> la data dello sborso o sborfi eseguiti.

Dalle disposizioni dei due precedenti articoli sono eccettuate le somme provenienti dalle casse di risparmio, dalle società di mutuo soccorso, o da qualunque stabilimento pubblico, e quelle che da società o stabilimenti privati s'impieghino per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti ed operaj.

Art. 10<sup>mo</sup>

Il pagamento delle somme che s'impiegano nella cassa per costituire una rendita vitalizia, deve precedere di un anno almeno il giorno dal quale muolsi che ne incomincia il godimento.

Sono eccettuate da questa disposizione le somme accennate nell'ultimo articolo dell'articolo precedente.

Art. 21°

La restituzione di qualunque somma, compreso anche il capitale riservato, è soggetta alla prescrizione trentennaria.

Art. 22°

Al caso preveduto dall'art. 962 del codice civile il capitale riservato è devoluto alla Cassa.

Art. 23°

Le somme collocate nella Cassa e le rendite vitalizie corrispondenti, saranno notate volta per volta in apposito libretto, che sarà dato a chi sborsa quelle somme.

Art. 24°

Le somme disponibili, provenienti, sia da pagamenti, per estinzione di rendite, sia da interessi riscossi dalla Cassa, saranno fra giorni otto investite in effetti del debito pubblico o in altro sicuro impiego. In questo caso però l'impiego dovrà essere fruttifero d'un interesse non minore del 5 p. 100 e sarà proposto dalla Commissione di Sopravveglianza ed autorizzato dal Ministro delle Finanze.

Gli effetti del debito pubblico saranno iscritti a nome della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaja, e non potranno alienarsi, che coll'autorizzazione del Ministro delle Finanze, previo il parere della Commissione di Sopravveglianza.

Art. 25°

Copie nei libri della Cassa e riserva in apposito registro le rendite vitalizie definitivamente stipulate, e spedisca a favore del titolare della rendita il corrispondente certificato d'iscrizione. La Cassa darà nel tempo stesso a chi vi ha diritto una dichiarazione del capitale da restituirsigli, né casi in cui la restituzione deve effettuarsi.

Art. 26°

Gli utili della Cassa sono destinati:

- 1° A coprire le spese e le perdite,
- 2° A premiare le Società di mutuo soccorso e le altre Società di previdenza, in ragione della somma delle rendite vitalizie per la vecchiaja da loro costituite, e di cui non è estinto il diritto o cessato il godimento.

La ripartizione di questo premio sarà fatta dall'amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di Sopravveglianza e sanzionata dal Ministro delle Finanze.

Se la somma destinata a questo premio superasse il 10 p. 100 del capitale della Cassa impiegato a costituire le rendite sopraddette, il sopravanzo sarà destinato a formare un fondo di riserva da intestarsi alla Cassa medesima quale ente morale.

Arrivando il fondo di riserva a tal somma che coi redditi di esso si possa far fronte al pagamento del debito che si dovrebbe sottrarre in forza dell'art. 19, si sopprimerebbe la ritenuta suddetta.

Art. 27<sup>o</sup>.

Gli utili sono presunti ed accertati.

Degli utili presunti non potrà essere ripartito se non il quarto al massimo. Ogni ripartizione degli utili presunti sarà fatta sulla proposizione della Commissione della Cassa approvata dalla Commissione di Sorveglianza e sanata con decreto Reale.

Art. 28<sup>o</sup>

I certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'esiguità di questa legge, sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza.

Gli atti di nascita e di morte, ed i certificati di vita, non che gli atti di notorietà, saranno anche spediti gratuitamente.

Art. 29<sup>o</sup>

In caso di perdita del libretto, si procederà alla sua surrogazione a diligenza e spesa del depositante.

Art. 30<sup>o</sup>

A favore di coloro che nel corso di tre anni dal dì della promulgazione della presente legge <sup>div</sup> avessero titoli d'una qualsiasi parte di rendita, la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia.

Trascorsi gli anni sopradetti, il Governo ha facoltà di dichiarare con decreto reale che non saranno ulteriormente dalla Cassa accettati capitali per costituire rendite vitalizie a favore di altri titolari.

Art. 31<sup>o</sup>

Nessuno ha diritto alla liquidazione definitiva ed all'assegno che ne deriva prima che sia compiuto il terzo anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 32<sup>o</sup>

Le spese di primo stabilimento e quelle di amministrazione della Cassa della vecchiaia saranno anticipate dalle finanze dello Stato e rimborsate coi primi utili della Cassa stessa.

Art. 33<sup>o</sup>

La Commissione di Sorveglianza farà ogni anno una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa della vecchiaia al Ministro delle Finanze, il quale la rapresenterà al Re e al Parlamento.

Tale relazione sarà pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

Torino addì 26 Marzo 1851

Il Presidente del Senato del Regno.  
C. Alfani

Art. 11<sup>o</sup>

È patto che dopo la morte del titolare della rendita il capitale venga restituito, sia all'erede del titolare medesimo, sia a chi stacca il capitale della rendita od ai suoi aventi causa -

In difetto di patto espresso il capitale s'intende ceduto alla Cassa.

Art. 12<sup>o</sup>

Le tariffe delle rendite terranno conto:

- 1.<sup>o</sup> Degli interessi composti sul capitale impiegato, calcolati al 5 per cento;
- 2.<sup>o</sup> Della probabilità di morte del titolare della rendita così rispetto all'età in cui s'impiega il capitale, come rispetto a quella da cui s'intende che la rendita cominci ad essere goduta;
- 3.<sup>o</sup> Della restituzione o della cessione del capitale.

Gli interessi sono computati dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui lo stacco del capitale è fatto.

L'età si calcola dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui il titolare è nato.

I trimestri cominciano, il 1.<sup>o</sup> Gennaio, il 1.<sup>o</sup> Aprile, il 1.<sup>o</sup> Luglio ed il 1.<sup>o</sup> Ottobre.

Le tavole di mortalità prese per base del calcolo sono quelle dette di Deparcieux, compinte quanto ai tre primi anni della vita sulle tavole per i accreditate.

La Cassa liquidando ciascuna rendita sulle tariffe suddette ne sottrae il decimo per impiegarlo esclusivamente negli usi determinati dalla presente legge.

Art. 13<sup>o</sup>

Il massimo della rendita vitalizia per ciascun titolare è di annue lire 1200.

La rendita sarà pagata a trimestri maturati.

La restituzione del capitale avrà luogo tre mesi dopo la domanda, senza decorrenza d'interessi per questo spazio di tempo.

Art. 14<sup>o</sup>

La rendita vitalizia non può espropriarsi, sequestrarsi o cederli se non per la parte che supera le L. 365 annue.

Art. 15<sup>o</sup>

Con decreto reale, previo il parere della Commissione di Sorveglianza, potrà essere accordata ai titolari, resi inabili al lavoro, per ferite o per infermità legalmente provate, prima che sia compiuto l'anno stabilito, una pensione vitalizia.

proporzionata alle somme da essi sborsate -  
Questa pensione è sostituita alle rendite vitalizie costituite a favore  
del titolare.

Art. 16<sup>o</sup>

L'avente diritto ad una rendita vitalizia prima del 65<sup>o</sup> anno di sua età può,  
nel trimestre che precede il giorno in cui avrebbe facoltà di cominciare  
a riscuotere la rendita, chiedere che se ne protragga il godimento ad un  
altro anno di sua età purché non ecceda il 65<sup>o</sup> anno.

La rendita, il cui godimento è così protratto, sarà protratta proporzio-  
natamente al tempo, ma non potrà mai superare le 1200 lire; né potrà  
pretendersi la restituzione d'alcuna parte di capitale, se mai il calcolo della  
rendita, accresciuta in ragione del tempo protratto, depura prodotto più alto.

Art. 17<sup>o</sup>

Colui che patisce la restituzione del capitale può, al tempo della liquidazione definitiva,  
cederlo tutto od in parte alla Cassa, e la rendita sarà proporzionata  
e accresciuta, in modo però che non ecceda le lire 1200.

Art. 18<sup>o</sup>

Le annualità delle rendite vitalizie non riscosse si prescrivono col decorso di cinque anni.  
Se esse non sono riscosse durante il trentennio, resta prescritto il godi-  
mento della rendita.

Art. 19<sup>o</sup>

Saranno restituite senza interessi:

- 1<sup>o</sup> Le somme versate irregolarmente per causa d'erronea indicazione del  
nome, prenome, figliastione, età del titolare della rendita -;
- 2<sup>o</sup> Le somme di cui l'Autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione;
- 3<sup>o</sup> Le somme che al tempo della liquidazione definitiva delle rendite  
vitalizie non bastino a costituire una almeno di L. 10, ed eccedano il  
capitale necessario a formare il suo affanno della rendita;
- 4<sup>o</sup> Tutte le altre somme che per disposizione di questa e di altre leggi debbono  
essere restituite.

Art. 20.

Quando, per effettuare le indicazioni di cui al 1<sup>o</sup> dell'articolo precedente, si faccia  
scrittamente uso di documenti falsi o falsificati, e quando si facciano  
falsi dichiarazioni a pregiudizio della Cassa, non si farà luogo alla  
restituzione delle somme versate.

3

istituzione di assicurazione tanto più e sicura della riuscita delle sue operazioni quanto più grande è il numero degli assicurati. Sotto questo rispetto l'ammisione degli stranieri può tornare utile alla cassa medesima.

La seconda modificazione si riduce alla soppressione della seconda parte dell'articolo 7 del primitivo progetto.

Due eccezioni al diritto comune proponeransi con quell'articolo, cioè la dispensa alla donna maritata dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione del marito per costituire a se stessa una rendita per la vecchiaja ed il permesso ai coniugi di costituire l'uno a pro dell'altro una rendita simigliante.

La prima fu accolta dal Senato l'altra fu respinta.

Veramente a noi pare, che potendo la donna costituire a se medesima una rendita si sia già largheggiato abbastanza perchè nella pratica riesca assai meno grave il diritto che il nostro codice fa in modo assoluto di ogni liberalità fra coniugi. D'altra parte non è senza peso la considerazione che questo diritto è in certo modo collegato al resto della legislazione patria sul matrimonio e senza assoluta necessità sia prudente cosa lo astenersi da una peculiare eccezione.

Fra gli altri temperamenti il più notevole è l'aggiunzione dell'art. 10. Ma-

*[Handwritten signature]*  
96

3

quest'articolo non fa altro che svolgere il concetto che era implicito nell'articolo precedente, e però è puramente esplicativo come sono i rimanenti, de' quali è inutile intrattenersi.

Nessun mutamento essendoci arrecato alle basi fondamentali dell'istituzione, siamo sicuri, che la Camera vorrà definitivamente approvare lo schema di legge, il quale più meritava il suo favorevole suffragio.

SESSIONE 1859

N° 10-c

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ROBECCHI, RORÀ, ARCONATI, AVONDO, MICHELINI G. B.,

NOTTA, TORELLI

sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno  
e ripresentato alla Camera dei Deputati dal Ministro delle Finanze.

*nella tornata del 28 marzo 1859.*

Istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

Tornata del 4 aprile 1859.

SIGNORI,

Le modificazioni che il Senato introdusse nello schema di legge da voi approvato per l'istituzione d'una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia, resero necessario che venisse di nuovo sottoposto alla vostra disamina che conferiste alla medesima Commissione che già prima aveva fatto il rapporto su quella legge.

Due sole fra le modificazioni apportate hanno un'importanza pratica che modifica principi ammessi dalla Camera: l'una è la facoltà accordata anche agli stranieri di poter concorrere a quella istituzione; l'altra è la soppressione del permesso ai coniugi di costituire l'uno a pro dell'altro una rendita vitalizia. L'una è in senso di allargare la sfera d'azione della Cassa, l'altra è restrittiva.

Quanto alla prima non vi ebbe dissenso fra i vostri commissari nell'approvarla, e l'osservazione giustamente fatta nell'altro ramo del Parlamento che l'ipotesi d'una perdita per parte dello Stato era già lontana anche senza la sottrazione del decimo, e con quella diviene assolutamente improbabile, basta per giustificare questa ammissione anche degli stranieri

(10-c)

che non farebbe che viepiù consolidare la Cassa. Non così unanime fu l'assenso rapporto alla seconda modificazione, quella che toglie all'uno dei coniugi la facoltà di costituire a pro dell'altro una rendita vitalizia. La ragione che si legge nella motivazione del signor ministro delle finanze si è che questo divieto è *collegato al resto della legislazione patria sul matrimonio, e senza necessità non devono fare peculiari eccezioni*. Ma, osservava l'uno dei commissari, se in tesi generale è giusto il principio che non debbesi toccare con troppa facilità al Codice, e altrettanto vero anche quello che tutta la legislazione deve sempre progredire e modificarsi a seconda dello sviluppo sociale; ora, piuttosto che ragionare su due principii astratti egualmente veri, vuolsi qui indagare se nel caso concreto conveniva piuttosto seguire il primo, come propone il Senato, od il secondo, come proponeva la Camera. Ben lungi che sfuggisse anche alla Camera la gravità d'innovazione a farsi al diritto comune: essa lo provò colla lunga ed animata discussione che ebbe luogo rapporto al diritto concesso alla moglie di costituire a se medesima una rendita vitalizia senza l'autorizzazione del marito. Quella deroga, fatta in omaggio al principio che la legislazione vuol progredire anch'essa colle necessità dei tempi, parve di maggior peso che quella successiva di potersi i coniugi costituire l'uno a pro dell'altro una rendita vitalizia, poichè quanto meno deve constare da un atto formale l'adesione del marito, e su quel fatto la frode non era possibile; laddove invece facilissimo è il frodare la legge del divieto che l'uno dei coniugi possa costituire rendite per l'altro, poichè nell'atto pratico si presenterà ognuno per suo conto, e la Cassa non ha il diritto di chiedere donde venga il danaro e da chi gli venne consegnato. Se i coniugi vivono in armonia, il più ricco consegnerà all'altro il deposito a farsi; se non vivono in armonia, non è probabile che, anche fatta la facoltà di costituirsi a vicenda rendite vitalizie, vogliano farne uso. Quanto poi ai creditori che possono venire defraudati, non si vede troppo qual differenza corra nella pratica coi due sistemi: spetterà sempre a loro il provare che il danaro depositato a favore di uno dei coniugi fu sottratto ai creditori dell'altro, prova difficilissima in ambi i casi. Quindi, dacchè nella pratica questo divieto può essere deluso con tanta facilità, meglio è, osservò l'uno dei commissari, il toglierlo e completare quel passo che già si fece accordando alla moglie la facoltà di costituirsi una rendita senza l'autorizzazione del marito. Ma gli altri commissari, ritenuto che nella pratica non incagliava l'esecuzione della legge, e d'altronde già per la terza volta essa si presenta alla vostra approvazione, preferirono accettare anche quella modificazione, e quindi, per mio organo, vi prega voler sancire il progetto quale venne formulato nell'altro ramo del Parlamento.

LUIGI TORELLI, relatore.

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**PROGETTO DI LEGGE**

**MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO**

e ripresentato alla Camera dei Deputati dal Ministro delle Finanze

(LANZA)

nella tornata del 28 marzo 1859

Istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

**SIGNORI,**

Lo schema di legge per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia ritorna dal Senato del regno alla Camera elettiva che già lo aveva approvato.

Le modificazioni introdotte dall'altra Camera sono in genere puramente esplicative. Due sole hanno una certa importanza, sebbene estranee entrambe alla economia generale della Cassa ed a' suoi ordinamenti essenziali.

La prima di queste due modificazioni consiste in ciò: lo schema primitivo non vietava agli stranieri di costituire rendite a pro di regnicoli, ma permetteva che diventassero titolari di rendite i regnicoli, gli stranieri ammessi al godimento dei dritti civili, e i minori nati nello Stato da stranieri: ora si proporrebbe di ammettere in genere gli stranieri, senza distinzione di sorta, insieme co' regnicoli.

Quando si rifletta che la Cassa per la vecchiaia non è presso noi uno stabilimento puramente governativo, e che d'altra parte mediante la ritenuta del decimo e le altre precauzioni prese, ogni timore di perdita è rimosso, non vi è motivo sufficiente per non ammettere gli stranieri, i quali sono ammessi dalle Società private di assicurazione. Egli è vero che la legge di mortalità negli Stati sardi potrebbe essere diversa da quella di altri paesi a cui per avventura appartenrebbero gli assicurati stranieri. Ma questa obbiezione non ha una vera importanza pratica.

(10-B)

Perciocchè gli stranieri, i quali possono concorrere coi rennicoli alla Cassa delle rendite per la vecchiaia o sono tali sotto il solo rispetto politico e, per così dire, statale, ma in realtà appartenendo ad altri Stati limitrofi italiani, sono in condizioni naturali non dissimili dalle nostre, e forse meno dissimili, che non sieno quelle di una delle nostre provincie in confronto di un'altra; ovvero sono veramente stranieri, ma sempre vicini, e però sottoposti approssimativamente alle condizioni medesime della mortalità media. Ciò è tanto vero, che noi adottiamo le tavole di mortalità di Deparcieux che sono generalmente adottate ed in Italia ed in Francia. Oltrechè la Cassa di cui ci occupiamo del pari che ogni altra istituzione di assicurazione tanto più è sicura della riuscita delle sue operazioni quanto più grande il numero degli assicurati. Sotto questo rispetto l'ammissione degli stranieri può tornare utile alla Cassa medesima.

La seconda modificazione riducesi alla soppressione della seconda parte dell'articolo 7 del primitivo progetto.

Due eccezioni al diritto comune proponevansi con quell'articolo, cioè la dispensa alla donna maritata dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione del marito per costituire a se stessa una rendita per la vecchiaia ed il permesso a' coniugi di costituire l'uno a pro' dell'altro una rendita somigliante.

La prima fu accolta dal Senato, l'altra fu respinta.

Veramente a noi pare che, potendo la donna costituire a se medesima una rendita, siasi già largheggiato abbastanza perchè nella pratica riesca assai meno grave il divieto che il nostro Codice fa in modo assoluto di ogni liberalità fra coniugi. Da altra parte non è senza peso la considerazione che questo divieto è in certo modo collegato al resto della legislazione patria sul matrimonio, e senza assoluta necessità sia prudente cosa lo astenersi da una peculiare eccezione.

Fra gli altri temperamenti il più notevole è l'aggiunzione dell'articolo 10. Ma quest'articolo non fa altro che svolgere il concetto che era implicito nell'articolo precedente, e però è puramente esplicativo come sono i rimanenti, de' quali è inutile intrattenersi.

Nessun mutamento essendosi arrecato alle basi fondamentali dell'istituzione, siamo sicuri che la Camera vorrà definitivamente approvare lo schema di legge, il quale già meritava il suo favorevole suffragio.

**PROGETTO DI LEGGE**

**MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO**

*nella seduta del 25 marzo 1859.*

(10-B)

**Art. 1.**

È creata una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.  
Essa costituisce un ente morale, ed è posta sotto la garanzia dello Stato.

**Art. 2.**

La Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia è affidata all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, e la Commissione di sorveglianza di questa Cassa avrà anche l'alta ispezione delle operazioni di quella delle rendite vitalizie.

**Art. 3.**

Le somme destinate a costituire rendite vitalizie possono essere sborsate sia dai titolari di queste, sia dai terzi.

**Art. 4.**

Tanto quelli che costituiscono le rendite, quanto i titolari delle medesime, possono indistintamente essere o regnicoli o stranieri.

**Art. 5.**

I minori, compiuto l'anno diciottesimo di loro età, possono costituire rendite vitalizie senza l'autorizzazione prescritta dalla legge.

**Art. 6.**

La donna maritata può, senza autorizzazione del marito, costituire a se medesima una rendita vitalizia.

**Art. 7.**

Le somme collocate nella Cassa prima del matrimonio e le rendite corrispondenti continuano, anche dopo del matrimonio, ad appartenere esclusivamente a quel solo dei coniugi in favore del quale furono intestate.

**Art. 8.**

Chi sborsa il capitale può fissare a sua volontà l'anno dell'età del titolare della rendita, a contar dal quale egli intende che questa gli sia pagata, purchè tale anno cada fra il 50° ed il 65° di età compiuta.

Le somme collocate nella Cassa dopo il 65° anno d'età del titolare non danno diritto a liquidazione di rendita maggiore di quella che è stabilita dalle tariffe per detta età.

**Art. 9.**

Nessuno dei pagamenti fatti alla Cassa per costituire una rendita vitalizia può essere minore di lire cinque, nè contenere frazione di lira.

Nello interesse dei terzi, le somme collocate nella Cassa non si considerano definitivamente pagate se non dopo un anno.

(10-B)

Quando i complessivi versamenti per costituire una rendita a favore di una determinata persona eccedano in un trimestre la somma di lire 100, la Cassa dovrà affiggere, in una sala della sua residenza centrale, e lasciare affisso per un intero trimestre, a vista del pubblico, un elenco contenente: 1° il nome e cognome di chi effettuò il versamento; 2° il nome, cognome e paternità del titolare della rendita; 3° la somma o le somme sborsate; 4° la data dello sborso o sborsi eseguiti.

Dalle disposizioni dei due precedenti alinea sono eccettuate le somme provenienti dalle Casse di risparmio, dalle società di mutuo soccorso, o da qualunque stabilimento pubblico, e quelle che da società o stabilimenti privati s'impieghino per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti ed operai.

Art. 10.

Il pagamento delle somme che s'impiegano nella Cassa per costituire una rendita vitalizia deve precedere di un anno almeno il giorno dal quale vuolsi che ne incominci il godimento.

Sono eccettuate da questa disposizione le somme accennate nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 11.

Può pattuirsi che dopo la morte del titolare della rendita il capitale venga restituito, sia all'erede del titolare medesimo, sia a chi sborsa il capitale della rendita od ai suoi aventi causa.

In difetto di patto espresso, il capitale s'intende ceduto alla Cassa.

Art. 12.

Le tariffe delle rendite terranno conto:

1° Degli interessi composti sul capitale impiegato, calcolati al 5 per 0/0;

2° Della probabilità di morte del titolare della rendita, così rispetto all'età in cui s'impiega il capitale, come rispetto a quella da cui s'intende che la rendita cominci ad essere goduta;

3° Della restituzione o della cessione del capitale.

Gli interessi sono computati dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui lo sborso del capitale è fatto.

L'età si calcola dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui il titolare è nato.

I trimestri cominciano il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre.

Le tavole di mortalità prese per base del calcolo sono quelle dette di Déparcieux, compiute, quanto ai tre primi anni della vita, sulle tavole più accreditate.

La Cassa, liquidando ciascuna rendita sulle tariffe suddette, ne sottrarrà il decimo per impiegarlo esclusivamente negli usi determinati dalla presente legge.

Art. 13.

Il massimo della rendita vitalizia per ciascun titolare è di annue lire 1,200.

La rendita sarà pagata a trimestri maturati.

La restituzione dei capitali avrà luogo tre mesi dopo la domanda, senza decorrenza di interessi per questo spazio di tempo.

(10-B)

**Art. 14.**

La rendita vitalizia non può espropriarsi, sequestrarsi o cederse se non per la parte che supera le L. 365 annue.

**Art. 15.**

Con decreto reale, previo il parere della Commissione di sorveglianza, potrà essere accordata ai titolari resi inabili al lavoro per ferite o per infermità legalmente provate, prima che sia compiuto l'anno stabilito, una pensione vitalizia proporzionata alle somme da essi sborsate.

Questa pensione è sostituita alla rendita vitalizia costituita a favore del titolare.

**Art. 16.**

L'avente diritto ad una rendita vitalizia prima del 65° anno di sua età può, nel trimestre che precede il giorno in cui avrebbe facoltà di cominciare a riscuotere la rendita, chiedere che se ne protragga il godimento ad un altro anno di sua età, purchè non ecceda il 65° anno.

La rendita, il cui godimento è così protratto, sarà protratta proporzionatamente al tempo, ma non potrà mai superare le 1,200 lire, nè potrà pretendersi la restituzione d'alcuna parte di capitale, se mai il calcolo della rendita, accresciuta in ragione del tempo protratto, desse un prodotto più alto.

**Art. 17.**

Colui che pattui la restituzione del capitale può, al tempo della liquidazione definitiva, cederlo tutto od in parte alla Cassa, e la rendita sarà proporzionatamente accresciuta, in modo però che non ecceda le L. 1,200.

**Art. 18.**

Le annualità delle rendite vitalizie non riscosse si prescrivono col decorso di cinque anni. Se esse non sono riscosse durante il trentennio, resta prescritto il godimento della rendita.

**Art. 19.**

Saranno restituite senza interessi:

1° Le somme versate irregolarmente per causa d'erronea indicazione del nome, prenome, figliazione, età del titolare della rendita;

2° Le somme di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione;

3° Le somme che al tempo della liquidazione definitiva delle rendite vitalizie non bastino a costituirne una almeno di L. 10, od eccedano il capitale necessario a formare il massimo della rendita;

4° Tutte le altre somme che per disposizione di questa e di altre leggi debbono essere restituite.

**Art. 20.**

Quando, per effettuare le indicazioni di cui al n° 1 dell'ar-

ticolo precedente, si faccia scientemente uso di documenti falsi o falsificati, e quando si facciano false dichiarazioni a pregiudizio della Cassa, non si farà luogo alla restituzione delle somme versate.

Art. 21.

La restituzione di qualunque somma, compreso anche il capitale riservato, è soggetta alla prescrizione trentennaria.

Art. 22.

Nel caso preveduto dall'art. 902 del Codice civile, il capitale riservato è devoluto alla Cassa.

Art. 23.

Le somme collocate nella Cassa e le rendite vitalizie corrispondenti saranno notate volta per volta in apposito libretto, che sarà dato a chi sborsa quelle somme.

Art. 24.

Le somme disponibili provenienti sia da pagamenti per costituzione di rendite, sia da interessi riscossi dalla Cassa, saranno fra giorni otto investite in effetti del debito pubblico o in altro sicuro impiego. In questo caso però l'impiego dovrà essere fruttifero di un interesse non minore del 5 per 100, e sarà proposto dalla Commissione di sorveglianza ed autorizzato dal ministro delle finanze.

Gli effetti del debito pubblico saranno iscritti a nome della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, e non potranno alienarsi che coll'autorizzazione del ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di sorveglianza.

Art. 25.

Ogni tre mesi la Cassa iscriverà in apposito registro le rendite vitalizie definitivamente liquidate, e spedirà a favore del titolare della rendita il corrispondente certificato d'iscrizione.

La Cassa darà nel tempo stesso, a chi vi ha diritto, una dichiarazione del capitale da restituirsi, ne' casi in cui la restituzione deve effettuarsi.

Art. 26.

Gli utili della Cassa sono destinati:

- 1° A coprire le spese e le perdite;
- 2° A premiare la Società di mutuo soccorso e le altre Società di previdenza, in ragione della somma delle rendite vitalizie per la vecchiaia da loro costituite, e di cui non è estinto il diritto o cessato il godimento.

La ripartizione di questo premio sarà fatta dall'amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita dal ministro delle finanze.

Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 per cento del capitale della Cassa impiegato a costituire le rendite sopraddette, il sopravanzo sarà destinato a formare un fondo di riserva da intestarsi alla Cassa medesima qual ente morale.

Arrivando il fondo di riserva a tal somma, che coi redditi di esso si possa far fronte al pagamento del decimo che si dovrebbe sottrarre in forza dell'art. 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta.

## Art. 27.

Gli utili sono presunti od accertati.

Degli utili presunti non potrà essere ripartito se non il quarto al massimo.

Ogni ripartizione sugli utili presunti sarà fatta sulla proposizione della amministrazione della Cassa approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita con decreto reale.

## Art. 28.

I certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'eseguimento di questa legge, sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza.

Gli atti di nascita e di morte ed i certificati di vita, non che gli atti di notorietà, saranno anche spediti gratuitamente.

## Art. 29.

In caso di perdita del libretto, si provvederà alla sua surrogazione a diligenza e spesa del depositante.

## Art. 30.

A favore di coloro che nel corso di tre anni dal dì della promulgazione della presente legge diventeranno titolari d'una qualsiasi parte di rendita, la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia.

Trascorsi gli anni sopraddetti, il Governo ha facoltà di dichiarare con decreto reale che non saranno ulteriormente dalla Cassa accettati capitali per costituire rendite vitalizie a favore di altri titolari.

## Art. 31.

Nessuno ha diritto alla liquidazione definitiva ed all'assegno che ne deriva prima che sia compiuto il terzo anno dalla promulgazione della presente legge.

## Art. 32.

Le spese di primo stabilimento e quelle di amministrazione della Cassa della vecchiaia saranno anticipate dalle finanze dello Stato e rimborsate coi primi utili della Cassa stessa.

## Art. 33.

La Commissione di sorveglianza farà ogni anno una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa della vecchiaia al ministro delle finanze, il quale la rassegnerà al Re e al Parlamento.

Tale relazione sarà pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

~~Torino, add 26 marzo 1889.~~

~~Il presidente del Senato del regno~~

~~C. ALFIERI.~~

*Approvata nella Camera del 6 Aprile 1889.*

*Pellati*

(10-B)